

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4932

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

di concerto con il Ministro dell'interno

(BIANCO)

e con il Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 7459)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 2000*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per
l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia

—————

INDICE

Disegno di legge.	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.	» 10

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341*All'articolo 1:**il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione"»;

*i commi 2 e 3 sono soppressi;**il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 130-bis. (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice"»;

al comma 5, all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

*All'articolo 2:**il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte

eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti".

1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera *b*), numero 3-*bis*)"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono inserite le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 3-*bis*)"»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

al comma 5, capoverso 1, le parole: «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno» *sono sostituite dalle seguenti:* «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà".

1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*)"»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado

provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura"».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «, ove possibile,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2"».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a: "presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore

che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata";

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'istanza" sono inserite le seguenti: "nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,";

c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato";

d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";

e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 8-bis,";

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica";

g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5".

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "è allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,".

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilità,"».

All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso».

All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Art. 24-ter. - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-

zioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'Amministrazione della giustizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi, con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui *iter* parlamentare peraltro non si è ancora concluso;

Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;

Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, così come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui *iter* parlamentare non si è ancora esaurito;

Ritenuto che è imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, così come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, è stabilita al 31 dicembre 2000;

(*) Si veda anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2000.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'Amministrazione della giustizia**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

Articolo 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «sull'accordo delle parti,» sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - (Separazione dei processi). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

CAPO I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN
MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

Articolo 1.

1. **All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:**

«e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione».

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 130-bis. - (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 132-bis. - (*Formazione dei ruoli di udienza*). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonchè degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1-bis. Dopo l'articolo 130 **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito** il seguente:

«Art. 130-bis. (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede **di regola separatamente** quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo **18, comma 1, lettera e-bis), del codice**»;

5. Dopo l'articolo 132 **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto** il seguente:

«Art. 132-bis. - (*Formazione dei ruoli di udienza*). - 1. *Identico*».

Articolo 2.

1. All'articolo 303, **comma 1, lettera b)**, del codice di procedura penale, dopo il **numero 3)** è aggiunto il seguente:

«**3-bis)** qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti».

1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sentenza irrevocabile di condanna» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero **3-bis)**».

2. All'articolo 304, **comma 6, primo periodo**, del codice di procedura penale, dopo le parole: «**commi 1, 2 e 3**» sono inserite le seguenti: «**senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)**».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari,» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni stato e grado del procedimento».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c*) ed alla lettera *d*) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera *b*)» e le parole: «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «stia per darsi».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Soppresso

5. *Identico:*

«1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, **solo se sussistono** le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare».

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-*bis*)».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza **o comunque prima del deposito della sentenza**, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, **quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque** quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Identico

Articolo 4.

1. *Identico:*

«3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si **trovi** in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà».

1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis».

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

CAPO II

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Articolo 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 145-bis. - (*Aule di udienza protette*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, **ove possibile**, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»

Articolo 5.

Identico

CAPO II

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Articolo 6.

1. *Identico:*

«Art. 145-bis. - (*Aule di udienza protette*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, **individuata nel distretto di corte di appello più vicino.**

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MA- TERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

Articolo 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.».

Articolo 8.

1. Nei processi penali **di primo grado** in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti **nel corso del giudizio abbreviato** conservano validità. **Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.**

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2,
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MA-
TERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI
PUNTI CON L'ERGASTOLO.

Articolo 7.

Identico

Articolo 7-bis.

1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2».

Articolo 8.

Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile **o è stata applicata** la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione del presente decreto**. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti **sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale**.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, **comma 2**, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. **Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza.** Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Articolo 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore **della legge di conversione del presente decreto**, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si **applicano le disposizioni** di cui al **secondo ed al terzo** periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE
INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE
COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Articolo 9.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: «sono consegnati» sono sostituite dalle seguenti: «sono notificati».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 10.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «consegnati» fino a: «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «presentata l'istanza» sono inserite le seguenti: «nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»;

c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»;

d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5.»;

e) al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-bis,»;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica»;

g) al comma 10, primo periodo, le parole: «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 11.

1. Nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «629, secondo comma del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale».

CAPO VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

Articolo 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Articolo 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

domiciliare» sono sostituite dalle seguenti: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «deve essere allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

Articolo 11.

Identico

CAPO VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

Articolo 12.

Identico

Articolo 13.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. - (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). -
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.».

Articolo 15.

1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

- a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

Articolo 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 14.

Identico

Articolo 15.

Identico

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

Articolo 16.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 275-bis.- (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.».

Articolo 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 17.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

Articolo 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Articolo 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Articolo 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.».

Articolo 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 18.

Identico

Articolo 19.

Identico

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Articolo 20.

Identico

Articolo 21.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonchè la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Articolo 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: «I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

Articolo 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 22.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso.

Articolo 23.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.».

Articolo 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purchè le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 24.

1. *Identico.*

1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.

Articolo 24-bis.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonchè di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Articolo 24-ter.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 25.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000.

CIAMPI

AMATO - FASSINO - BIANCO - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)